

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2026, n. 8-2767

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari a una porzione di territorio del Comune di Camburzano (BI) caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali ad elevato rischio.



Seduta N° 172

Adunanza 06 LUGLIO 2026

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

DGR 8-2767/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari a una porzione di territorio del Comune di Camburzano (BI) caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali ad elevato rischio.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo aggiornate e confluite nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, nonché attraverso la DGR n. 8-2172 del 26 gennaio 2026 relativa all'approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico.

Preso atto che il Comune di Camburzano (BI) dispone di un PRGC adeguato al PAI, approvato con DGR n. 22-36 del 30 aprile 2010.

Richiamato che l'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 "*Tutela ed uso del suolo*" sancisce:

- al comma 1, "*la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare*

provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma”;

- *al comma 2, “i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione”.*

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Geologico”, risulta che:

- un tratto della via G.B. Maffiotti risulta sovrastato da un ripido pendio ed è stato interessato, sia in passato che recentemente, da scoscendimenti superficiali con caduta di massi e terra sulla sottostante sede stradale;
- tali dissesti rappresentano un rischio per un edificio residenziale (ex mulino) collocato proprio a ridosso del versante e del Torrente Vobbia;
- anche gli edifici collocati lungo la parte opposta della via G.B. Maffiotti, inseriti in classe sintesi 2 nella carta della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica P.R.G.C. vigente, presentano condizioni di rischio dovute all'attuale situazione del versante.

Preso atto che, con la nota n. 517 del 4 febbraio 2026 (prot. di ricevimento n. 5722 del 6 febbraio 2026), il Comune di Camburzano:

- ha evidenziato la necessità di avviare una procedura volta alla rilocalizzazione dell'occupante dell'immobile (ex mulino), alla demolizione dell'edificio ed alla messa in sicurezza del versante e della strada sottostante, per la quale è preliminarmente necessaria la perimetrazione ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977;
- ha richiesto alla Regione Piemonte di valutare l'opportunità di applicare i provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 alle porzioni di territorio lungo la via G.B. Maffiotti interessate dai dissesti sopra citati e ricadenti, nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC vigente del Comune di Camburzano, in una classe non coerente con le reali condizioni di pericolosità attualmente presenti.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Geologico”:

- dall'esame della carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG vigente emerge che alcune aree sottostanti la zona in dissesto non risultano coerenti con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito degli eventi calamitosi e, pertanto, risulta quanto mai necessario aggiornare il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di pericolosità presenti sul territorio comunale;
- risulta, in particolare, necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati a seguito del citato evento calamitoso, anche al fine di procedere ad eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio;
- l'eventuale rilocalizzazione di alcuni edifici non è esaustiva per la mitigazione del rischio sull'area in quanto risultano necessari interventi strutturali, il cui progetto è stato inserito nel Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) con priorità molto alta, finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'area circostante dove sono presenti edifici non

rilocalizzabili, nonché la viabilità di accesso.

Dato atto, altresì, che il Settore “Geologico”, anche sulla base degli elementi disponibili presso gli altri Settori regionali competenti in materia di difesa del suolo:

- ha effettuato approfondimenti in merito alle problematiche geologiche emerse a seguito dei dissesti segnalati che hanno interessato parte della via G. B. Maffiotti, in comune di Camburzano;
- sulla base di tali approfondimenti ha potuto individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche emerse a seguito degli eventi calamitosi rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all’adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- tenuto conto dell’entità dei fenomeni dissestivi, ha avviato le procedure per l’applicazione dei provvedimenti cautelari richiedendo al Comune di Camburzano, con nota n. 10246 del 26 febbraio 2026, il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis, comma 1;
- ha provveduto a elaborare un documento denominato “Relazione illustrativa”, quale sintesi descrittiva della situazione di dissesto che ha interessato il territorio comunale; ha individuato, altresì, l’ambito territoriale di applicazione rappresentato in modalità cartografica e la tipologia degli interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi.

Preso atto che, a riscontro della citata nota n. 10246 del 26 febbraio 2026, il Comune di Camburzano ha trasmesso, con PEC prot. n. 1082 del 9 marzo 2026, le proprie osservazioni allegando la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 9 marzo 2026 di presa d’atto, senza ulteriori osservazioni, alla proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, come formulata dal Settore “Geologico”.

Richiamato che:

- l’applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, per rendere le classi di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio anche attraverso eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”,
- il decreto legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria del sopra

richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di stabilire l'applicazione, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1 denominato "Relazione illustrativa", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle porzioni di territorio del Comune di Camburzano (BI), come definite, quale ambito territoriale di applicazione dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, nella cartografia di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore "Geologico", al Settore "Difesa del suolo" e al "Settore Tecnico di Biella e Vercelli" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al "Settore Urbanistica Piemonte Orientale" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire al Comune di Camburzano la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e per procedere, eventualmente, alla rilocalizzazione degli edifici a maggior rischio;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Allegato

Relazione illustrativa

10/03/2026

Il sito in esame si colloca in corrispondenza dei versanti collinari delle prealpi biellesi, in destra orografica del torrente Elvo. Il centro abitato di Camburzano è caratterizzato da una serie di terrazzi di verosimile origine fluviale; il terrazzo più esterno è caratterizzato da una ripida scarpata sulla quale si sono verificati i dissesti per colata che hanno interessato il concentrico negli anni passati (vedi fig. 1). I depositi detritici oggetto di dissesto traggono la loro origine da sedimentazione fluviale e fluvioglaciale e sono costituiti da ghiaie più o meno grossolane in una matrice prevalentemente sabbiosa, con una vistosa alterazione. Questi sedimenti poggiano su un substrato roccioso piuttosto alterato.



Figura 1: ubicazione dissesti

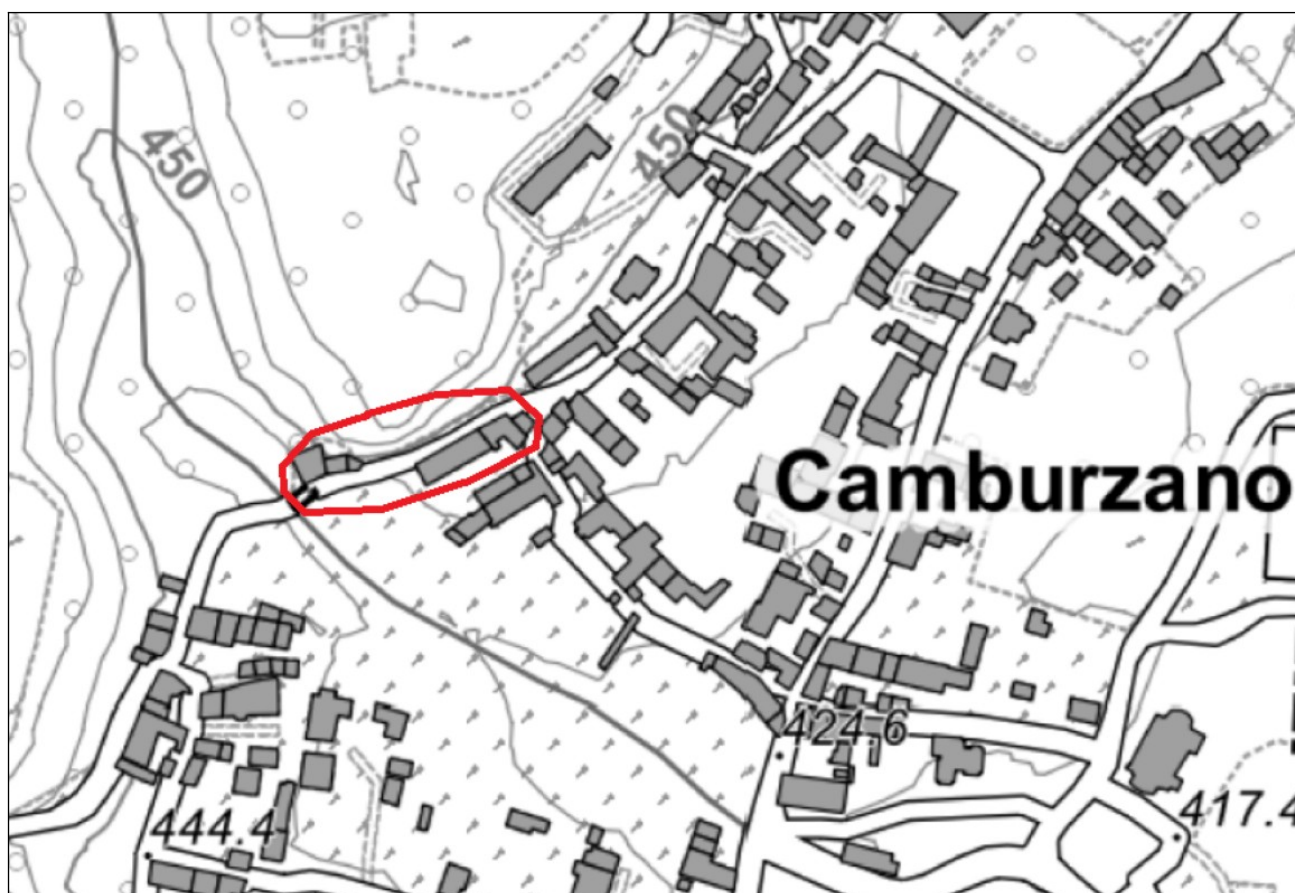
In particolare, il versante risulta particolarmente ripido a monte della Via Maffiotti, con pendenze anche maggiori di 60° , ed è caratterizzato dalla presenza di una vegetazione incolta e di numerosi alberi destabilizzati; negli anni passati si sono osservati almeno 3 fenomeni di dissesto per fluidificazione delle coperture superficiali, di cui uno più recente che ha determinato l'emissione di una ordinanza di chiusura della strada.

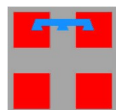
Oltre alla viabilità comunale, i processi di fluidificazione mettono a rischio una casa "ex mulino" particolarmente esposta in quanto addossata al versante e, con meno intensità, anche gli edifici dall'altra parte della strada.

Dall'esame della carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG vigente emerge che alcune aree sottostanti la zona in dissesto non risultano coerenti con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito degli eventi calamitosi e, pertanto, risulta quanto mai necessario aggiornare il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di pericolosità presenti sul territorio comunale.

Comune di Camburzano (BI)

Perimetro area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari (linea rossa)





Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Per i tipi di interventi edilizi ammessi è di riferimento l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

- A) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- B) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- C) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- D) La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- E) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico insediativo:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria limitatamente al solo mantenimento tecnico della sicurezza strutturale degli edifici e al ripristino dei danni;
 - 3) demolizione senza ricostruzione.

Note esplicative

- a) Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.
- b) Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs. 31/01/2018, n. 1.